

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna, nella seduta del 25.01.2010 nel confermare l'importanza del percorso della formazione continua, condiviso anche dai numerosi contributi pervenuti dai propri iscritti, nell'ambito dei lavori promossi dallo stesso Consiglio sulla materia, per meglio finalizzare questo processo verso un'effettiva qualità degli interventi professionali dovuti,

richiama

l'Ordine Nazionale a prendere in considerazione, gli elementi che la partecipazione attiva e responsabile degli Assistenti Sociali della Regione hanno evidenziato come aspetti ricorrenti di criticità dell'impianto complessivo del Regolamento approvato.

Chiede

di procedere fin da subito alle modifiche del Regolamento, come di seguito indicato, in particolare art. 3, comma 3 e comma 4 sul riconoscimento di crediti formativi e sempre art. 4, comma 5 ultimi due punti (per la salvaguardia della specificità professionale).

Richiede

pertanto di:

1. dare rilievo, all'interno del Regolamento e delle linee guida, alla formazione che nasce dal sapere e dall'esperienza sul campo della comunità professionale, valorizzando in modo prioritario il settore disciplinare di servizio sociale proponendo, in riferimento all'art. 4, una priorità ai requisiti scientifici specifici delle discipline di servizio sociale e all'art 5 (tabella), e aumentando il numero dei crediti relativi alla "partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni tecniche", sostenendo quali soggetti deputati alla formazione per il "*Registro dei Formatori di Servizio Sociale*" (art. 4, comma 5), i formatori Assistenti Sociali (in possesso di determinati requisiti);
2. prevedere requisiti organizzativi più flessibili per l'accreditamento delle agenzie a livello regionale, al fine di valorizzare e promuovere l'attività delle associazioni e delle altre espressioni della comunità professionale a livello locale;
3. rivedere il sistema di attribuzione dei crediti a partire dal rapporto 1CF/1ora, con complessivi 90 crediti nel triennio, eliminando il criterio del minimo annuale;
4. realizzare prima della applicazione effettiva del Regolamento una definizione puntuale e precisa dell'apparato organizzativo per gestire la Formazione Continua nei diversi livelli istituzionali;
5. impegnare il CNOAS e i CROAS per l'anno 2010 a procedere quale condizione preliminare all'entrata in vigore dell'obbligo formativo, ad un confronto con gli enti datori di lavoro, per garantire il recepimento ed il riconoscimento dell'attività formativa in orario di lavoro, e per rendere così effettivo il diritto alla formazione, possibilmente gratuita;
6. aumentare i crediti riconosciuti all'attività di supervisione, data l'importanza e l'impegno consistente che essa comporta;
7. definire criteri uniformi a livello nazionale, per riconoscere la formazione pregressa soprattutto nell'indicazione dei criteri di temporalità;
8. incentivare e sostenere economicamente i CROAS, in particolare nelle iniziative congiunte con altri Ordini professionali con l'obiettivo di contenere i costi per la formazione e promuovere l'integrazione e il confronto del sapere;
9. portare l'applicabilità del Regolamento, che va revisionato fin da subito nei punti indicati, dopo una sperimentazione di almeno tre anni e complessivamente monitorata.

Bologna, 25.01.2010